

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6109 del 02/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PANTANI DIVISIONE TUBI S.R.L. con sede legale in Comune di Milano (MI), Largo Aldo De Benedetti n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e stoccaggio di tubi e curve a trattamento termico, taglio tubi sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5/7
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6303 del 02/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno due DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PANTANI DIVISIONE TUBI S.R.L. con sede legale in Comune di Milano (MI), Largo Aldo De Benedetti n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e stoccaggio di tubi e curve a trattamento termico, taglio tubi sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5/7

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/08/2021, acquisita al Prot. Com.le 84066 e da Arpa al PG/2021/123455 del 06/08/2021, da **PANTANI DIVISIONE TUBI S.R.L.** nella persona di delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Milano (MI), Largo Aldo De Benedetti n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa per lo stabilimento di lavorazione e stoccaggio di tubi e curve a trattamento termico, taglio tubi sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5/7, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 86646 del 13/08/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/127212, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 90237 del 30/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/133922, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 13/09/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 94860 e da Arpae al PG/2021/140694;

Viste le precisazioni trasmesse in data 01/12/2021, acquisite al PG/2021/185115;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/12/2021, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95: Atto Prot. Com.le 111643 del 25/10/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/164189, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PANTANI DIVISIONE TUBI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PANTANI**

DIVISIONE TUBI S.R.L. (C.F./P.IVA 03392810408) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Milano (MI), Largo Aldo De Benedetti n. 4, **per lo stabilimento di lavorazione e stoccaggio di tubi e curve a trattamento termico, taglio tubi sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5/7.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 86646 del 13/08/2021 acquisita al protocollo PG/2021/127212, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/143835 del 17/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/143837 del 17/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 102320 del 30/09/2021 acquisita al prot. di Arpae PG/2021/151158 del 30/09/2021, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Consultati:

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 84066/2021);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);*

Verificato:

- *che l'area interessata dall'impianto catastalmente individuata al Foglio n. 188, particella n. 577, come da planimetrie allegate alla richiesta in oggetto, è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come zona produttiva di completamento (D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Elettrodotto esistente di media tensione - 15kV – Cabine elettriche, ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*

- che la ditta PANTANI DIVISIONE TUBI S.r.l. ha come attività principale la lavorazione di tubi per l'utilizzo negli scambiatori di calore.

SI DICHIARA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 188 PART. 577, per l'attività svolta dalla richiedente”;

Con nota PG/2021/161888 del 20/10/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

“... L'attività svolta dalla ditta è la lavorazione di tubi per scambiatori di calore svolgendo la curvatura di tubi in acciaio al carbonio e acciaio inox...

Nelle integrazioni inviate successivamente la ditta ha precisato che:

- tra le materie prime ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo non vi sono sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7bis dell' art 271 del DLgs 152/06 e smi;
- la ditta Pantani in caso di consegna di tubi trattati con olio antiruggine provvede alla loro pulizia con stracci sia prima della attività di rinvenimento - trattamento termico e sia prima dell'attività di curvatura;
- la ditta dichiara che il capannone in cui vi è la ditta Pantani Divisione Tubi Srl è condiviso con la ditta Panval Srl esattamente a metà; le due Aziende fanno parte di un Gruppo Societario denominato Pantani Group di cui l'amministratore è il Sig Pantani Filippo datore di lavoro di Pantani Divisione Tubi srl.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E01 – TRATTAMENTO TERMICO RINVENIMENTO - Nel nuovo punto di emissione E01 sono convogliati gli effluenti provenienti dalle attività di due forni elettrici per trattamento termico (2AEC TECHNOLOGY UBHT 460 E UBHT 140VI) che vengono utilizzati per il rinvenimento sia per tubi in acciaio inox che per tubi in acciaio al carbonio. Entrambi i forni sono dotati di ventilatore kW 0,147 che convogliano in un unico punto emissivo.

I tubi vengono messi in rulliere e trattati uno alla volta dinanzi alla bocca del forno dalla parte curvata.

Si procede al trattamento termico; per i tubi di acciaio inox il trattamento avviene ad una temperatura di 1050-1100°C per pochi secondi con raffreddamento successivo ad una temperatura di 500 °C. Tale processo dura circa 5 minuti e vengono trattati circa 300 tubi curvati in acciaio inox al giorno.

Per quanto riguarda i tubi in acciaio al carbonio (temperatura di 610-620°C e raffreddamento a 400 °C con durata di circa 2 minuti) la produzione prevede la lavorazione di circa 450 tubi curvati in acciaio al carbonio.

Tale attività di rinvenimento termico è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99], al punto 4.13.24 dell'allegato 4^a. Le sostanze inquinanti per le quali sono previsti limiti di emissione sono Polveri (valore limite: 10 mg/Nmc), Ammoniaca (valore limite 15 mg/Nmc) e Sostanze organiche espresse come COT (valore limite 150 mg/Nmc). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. dove si fissa il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E01	
Portata massima	2.500 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,19 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ammoniaca	15 mg/Nmc

Composti organici volatili (espressi come C- organico totale)	150 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E01; i controlli di messa a regime dovranno essere eseguiti nelle condizioni di massimo carico di entrambi i forni contemporaneamente funzionanti;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale.

Impianti termici civili - Non sono presenti impianti di riscaldamento dei locali”.

I consulenti della Ditta con PEC del 01/12/2021, acquisita al prot. PG/2021/185115 del 01/12/2021, hanno comunicato che “l’attività di trattamento termico svolta presso l’azienda Pantani Divisione Tubi Srl, si svolge ordinariamente su due turni di lavoro di 8 ore. Tuttavia, si segnala che, con modalità sporadica ed in caso di aumenti legati all’attività produttiva, l’azienda potrebbe attivare anche un terzo turno notturno di 8 ore, pertanto si richiede di considerare come durata della emissione E1, un periodo di 24 ore”.

L’Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all’oggetto della Conferenza di Servizi e pertanto, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, scaduto il giorno 25/11/2021, equivale ad un assenso implicito senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 05/08/2021 prot. n. 84066, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall’attività di trattamento termico di tubi sono **autorizzate**, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E01 – N. 2 FORNI PER TRATTAMENTO TERMICO - RINVENIMENTO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-Organico totale)	150	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l’effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto

specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E01** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E01**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E01**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. I monitoraggi di messa a regime dovranno essere eseguiti nelle condizioni di massimo carico di entrambi i forni contemporaneamente funzionanti e tale condizione dovrà essere riportata sui certificati analitici. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio alla **emissione E01** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. I monitoraggi periodici dovranno essere eseguiti nelle condizioni di massimo carico di entrambi i forni contemporaneamente funzionanti e tale condizione dovrà essere riportata sui certificati analitici.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta sia in periodo diurno che notturno anche se prettamente diurno;
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:
 1. Impianto Aspirazione Denominato E1
 2. Lavorazioni interne
 3. operazioni carico/scarico
- dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività non determina, sia in periodo diurno che notturno, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere favorevole di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. Gen. 111072 del 22/10/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.